



# Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

*Seghente n° 306*

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione d'istruzione dell'Alta  
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,  
composta degli Onorevoli Senatori:

Morrone Paolo Presidente,

Circolo Giovanni,

Bacelli Alfredo,

Crispo-Boncada Francesco,

Mazzucolo Enrico Membri ordinari,

Visti gli atti del procedimento penale  
a carico di

Beneventano barone Giuseppe Luigi  
fu Saverio e fu Modica Concetta, nato  
a Lentini il 13 novembre 1840 e residente  
a Lentini, Senatore del Regno,  
Imputato

di defenzione e vendita d'olio di uliva, di  
qualità scadente con acidità superiore al  
limite massimo del 4% prescritto dall'art.  
73 del Regolamento 1 luglio 1926, n° 1361,

Reato accertato in Lentini, addì 28 luglio  
1931, IX.

Vista la richiesta del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia;

Udita la relazione del Commissario delegato On. Senatore Francesco Crispo Boncada;

Attesochè dal Direttore del laboratorio provinciale di vigilanza igienica di Innsbruck veniva elevata la su indicata contravvenzione a carico dell'on. Senatore Benvenuto, ordinando altresì il sequestro dell'olio non commestibile;

Attesochè a conoscere di tale reato con ordinanza di S.C. il Presidente del Senato, in data 31 ottobre, X, è stata chiamata la Commissione di Istruzione dell'Alta Corte per la sua normale competenza, e il Pubblico Ministero, in seguito al R. Decreto di amnistia del 3 novembre 1922, n. 1403, ha chiesto il 9 novembre corrente mese farsi luogo alla declaratoria di amnistia e ordinarsi la confisca dello olio sequestrato;

Attesochè il reato suddetto è compreso fra quelli per i quali è stata col decreto stesso concessa l'amnistia, e d'altra parte a norma degli articoli 236, 240 parte 2.<sup>a</sup> n. 2 Cod. pen. e 38 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, come bene osserva il Ministero Pubblico, dove farsi luogo alla confisca dell'olio sequestrato, trattandosi di cosa la cui alienazione al momento del sequestro e della contestata trasgressione costituisce reato ed essendo la confisca non una pena accessoria, bensì una misura patrimoniale di sicurezza non compresa nell'amnistia;

Per questi motivi  
Visti gli articoli 1 del R. decreto 5

novembre 1932, II, n° 1403; 151, 236, 240  
parte 2.<sup>a</sup> n° 2 del Codice Penale; 378, 591 del  
Codice di procedura penale; 25, 47, 58 e 63  
del R.D.L. 15 ottobre 1925, n° 2033, nonché  
gli articoli 17, 40 e 49 del Regolamento  
giudiziario del Senato del Regno.

Dichiara non doversi procedere a carico  
dell'on. Senatore Benaventano per estin-  
zione del detto reato in virtù dell'amni-  
stia concessa col su mentovato decreto.

Ordina la confisca del suddetto olio  
sequestrato e la trasmissione degli atti  
al Procuratore del Re di Siracusa per i  
relativi ulteriori provvedimenti.

Così deciso in Roma, nella sede del  
Senato del Regno, addì 30 novembre 1932  
anno XI.

Il Presidente

Paolo Monrone

Il Cancelliere

Amintore Altobelli